Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 71.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, DI TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DI ATTI NOTARILI.

(Roma, 16 novembre 1971)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

animati dal desiderio di assicurare in materia civile e commerciale il riconoscimento e l'esecuzione reciproci di decisioni giudiziarie, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, hanno deciso di concludere una convenzione a questo scopo.

A tal fine hanno nominato loro plenipotenziari

il Presidente della Repubblica italiana:

l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri,

il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro federale degli affari esteri,

i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile e commerciale e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa.

(2) Per « decisione », ai sensi della presente convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati.

(3) La presente convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile e commerciale rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonchè le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di tasse ed imposte.

Articolo 2

In materia di stato e capacità delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, una delle persone del cui stato o capacità si tratta, ha la cittadinanza.

Articolo 3

In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove l'immobile è situato.

Articolo 4

In materia di successione sono competenti i tribunali dello Stato del quale, al momento della morte, era cittadina la persona della cui eredità si tratta, ovvero del territorio nel quale tale persona aveva il suo ultimo domicilio. Tuttavia se la legge di uno dei due Stati, applicabile in assenza di accordi internazionali, attribuisce ai tribunali nazionali competenza per decidere in materia di beni immobili situati sul territorio di detto Stato, tale competenza è considerata esclusiva ai sensi dell'articolo 1 par. 1 della presente convenzione.

Articolo 5

Nelle materie non previste agli articoli da 2 a 4, i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata, sono competenti:

1. se, alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato;

2. se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi è stato citato per una controversia attinente all'esercizio di detto stabilimento o succursale;

3. se, per accordo espresso o tacito dell'attore e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata, o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato;

4. se, in materia di responsabilità extra-contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;

5. se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detti tribunali sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia;

6. se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito o senza aver dichiarato di accettare tale competenza limitatamente ai beni situati sul territorio dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata;

7. se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione.

Articolo 7

Il riconoscimento sarà negato:

1. se la decisione è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2. se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;

3. se, in caso di decisione contumaciale, la parte contumace non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi oppure se, in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, il debitore non ha potuto, per causa a lui non imputabile, sollevare tempestivamente opposizione o eccezioni;

4. se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa è già stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato richiesto;

5. se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata;

6. se la decisione riguarda pretese di diritto privato derivanti da atti che sono stati oggetto di procedimento penale nello Stato richiedente e se tali atti sono considerati come aventi carattere politico dal tribunale dello Stato richiesto.

Articolo 8

(1) Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformità alla presente convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

(2) La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione alla esecuzione in Austria nonchè l'esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Articolo 9

(1) La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

1. una copia autentica della decisione;

2. *a*) se la decisione è stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata;

b) se la decisione è stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione;

3. in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformità all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto;

4. in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, un documento idoneo a comprovare la regolare notifica della decisione al debitore.

(2) Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva.

(3) I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati.

(4) I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, nè di legalizzazione, nè di altro requisito formale equivalente.

Articolo 10

(1) Alle transazioni che sono state concluse dinanzi ad un tribunale di uno dei due Stati e che sono esecutive in esso, viene riconosciuta efficacia e data esecuzione nell'altro Stato se il riconoscimento o l'esecuzione non contrastano con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

(2) Le transazioni concluse dinanzi agli uffici austriaci di tutela dei minori (Jugendämter) sono equiparate, nei limiti in cui concernono gli alimenti, alle transazioni di cui al par. 1. Tuttavia il riconoscimento e l'esecuzione saranno negati qualora l'obbligato agli alimenti provi che non gli è stato consentito di farsi rappresentare o assistere da un avvocato.

(3) La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato deve produrre una copia autentica della transazione ed una dichiarazione del tribunale o dell'ufficio di tutela dei minori, dinanzi al quale la transazione è stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.

Articolo 11

(1) Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

(2) La parte che intende far valere un atto notarile nell'altro Stato deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.

Articolo 12

I tribunali di ciascuno dei due Stati, in un procedimento instaurato davanti ad essi, si asterranno dal giudicare sul merito della causa qualora, fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, sia pendente un giudizio davanti a un tribunale dell'altro Stato la cui decisione possa essere riconosciuta ai sensi della presente convenzione.

Articolo 13

La presente convenzione si applica senza riguardo alla cittadinanza delle parti, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 2 e 4.

Articolo 14

(1) La presente convenzione non pregiudica le disposizioni di altri accordi, di cui sono parti i due Stati, che regolino, in materie particolari, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziare, di transazioni giudiziarie e di atti notarili.

(2) La presente convenzione non si applica alle decisioni pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.

Articolo 15

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

Articolo 16

(1) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna.

(2) La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

(3) Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il 16 novembre 1971, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Presidente federale
della Repubblica d'Austria
Rudolf KIRCHSCHLÄGER

Per il Presidente
della Repubblica italiana
Aldo MORO

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG VON GERICHTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN, VON GERICHTLICHEN VERGLEICHEN UND VON NOTARIATSAKTEN.

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH
und
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

sind in dem Wunsche, in Zivil- und Handelssachen die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, von gerichtlichen Vergleichen und von Notariatsakten zu sichern, übereingekommen, hierüber ein Abkommen zu schliessen.

Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt

der Bundespräsident der Republik Österreich:
Herrn Dr. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten,

der Präsident der Italienischen Republik:
Herrn Prof. Aldo MORO, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmächten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1

(1) Die von den Gerichten eines der beiden Staaten in Zivil- und Handelssachen gefällten rechtskräftigen Entscheidungen werden im anderen Staat als wirksam anerkannt, wenn die Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung gefällt worden ist, im Sinne der folgenden Artikel zuständig sind und die Rechtsordnung des ersuchten Staates die ausschliessliche Zuständigkeit zur Erlassung der Entscheidung nicht den eigenen Gerichten oder jenen eines dritten Staates vorbehält.

(2) Unter « Entscheidung » im Sinne dieses Abkommens ist jede im streitigen Verfahren oder im Verfahren ausser Streitsachen von den Gerichten eines der beiden Staaten gefällte Entscheidung, wie sie auch genannt sein möge, zu verstehen.

(3) Dieses Abkommen ist auch auf die in einem Strafverfahren ergangenen Entscheidungen uber die Ansprüche der Privatbeteiligten anzuwenden. Ausgeschlossen sind hingegen einstweilige Verfügungen, Entscheidungen in Konkurs, Ausgleichs- oder gleichartigen Verfahren und Entscheidungen auf dem Gebiet des Gebühren- und Steuerrechts.

Artikel 2

Für Verfahren betreffend den Personenstand und die Handlungsfähigkeit sind die Gerichte des Staates zuständig, dessen Angehöriger eine der Personen, deren Personenstand oder Handlungsfähigkeit betroffen wird, zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens gewesen ist.

Artikel 3

Für Verfahren, die ein dingliches Recht an einer Liegenschaft zum Gegenstand haben, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem sich die Liegenschaft befindet.

Artikel 4

Für Nachlassangelegenheiten sind die Gerichte des Staates zuständig, deren Angehöriger der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes gewesen ist oder auf dessen Gebiet er seinen letzten Wohnsitz gehabt hat. Sehen die Rechtsvorschriften eines der beiden Staaten, die bei Fehlen staatsvertraglicher Vereinbarungen anzuwenden sind, jedoch vor, dass seine Gerichte für Nachlassangelegenheiten betreffend in diesem Staate gelegenes unbewegliches Vermögen zuständig sind, so gilt dies als ausschliessliche Zuständigkeit im Sinne des Artikels 1 Absatz 1.

Artikel 5

In den Angelegenheiten, die nicht in den Artikeln 2 bis 4 angeführt sind, sind die Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung gefällt worden ist, zuständing,

1. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses Staates gehabt hat;

2. wenn der Beklagte im Gebiet dieses Staates eine kaufmännische, gewerbliche oder sonstige Niederlassung oder Zweigniederlassung hat oder gehabt hat und er dort wegen einer den Betrieb dieser Niederlassung oder Zweigniederlassung betreffenden Streitigkeit belangt wird;

3. wenn die vertragliche Verpflichtung, die Gegenstand der Streitigkeit ist, nach der ausdrücklichen oder stillschweigenden Übereinkunft zwischen Kläger und Beklagtem im Gebiet dieses Staates erfüllt worden ist oder erfüllt werden sollte;

4. wenn das Verfahren eine ausservertragliche Haftung zum Gegenstand hat und das Ereignis, das die Haftung begründet, im Gebiet dieses Staates eingetreten ist;

5. wenn sich der Beklagte der Zuständigkeit des Gerichts, sei es durch Annahme eines Wohnsitzes (elezione di domicilio), sei es durch eine Zuständigkeitsvereinbarung ausdrücklich unterworfen hat, vorausgesetzt, dass das Recht des ersuchten Staates dem nicht in Anbetracht des Streitgegenstandes entgegensteht;

6. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst eingelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Gerichts bestritten oder erklärt zu haben, dass er sich dieser Zuständigkeit nur hinsichtlich des im Staate, dessen Gericht entschieden hat, gelegenen Vermögens unterwirft;

7. wenn es sich um eine Widerklage handelt und das Gericht gemäss diesem Artikel zur Entscheidung über die Hauptklage zuständig gewesen ist.

Artikel 6

Das Gericht des ersuchten Staates ist bei der Überprüfung der Umstände, die die Zuständigkeit des Gerichtes des anderen Staates begründet haben, an die in der Entscheidung enthaltenen tatsächlichen Feststellungen gebunden.

Artikel 7

Die Anerkennung ist zu versagen,

1. wenn die Entscheidung der öffentlichen Ordnung des ersuchten Staates widerspricht;

2. wenn Vorschriften des Rechtes des ersuchten Staates über die gesetzliche Vertretung nicht oder nicht voll geschäftsfähiger Personen verletzt worden sind;

3. wenn, im Fall einer Versäumnisentscheidung, die säumige Partei von dem Verfahren nicht zeitgerecht Kenntnis erhalten hat, um sich zu verteidigen, oder wenn, im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines Zahlungsauftrages, der Schuldner aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in der Lage gewesen ist, zeitgerecht Widerspruch oder Einwendungen zu erheben;

4. wenn ein gleicher, auf denselben Rechtsanspruch gestützter Antrag zwischen denselben Parteien schon Gegenstand einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache selbst war, die in dem ersuchten Staate gefällt worden oder die in einem dritten Staate gefällt worden und in dem ersuchten Staat anerkannt ist;

5. wenn zwischen denselben Parteien ein gleicher, auf denselben Rechtsanspruch gestützter Antrag vor einem Gericht des ersuchten Staates anhängig und

dieses Gericht vor dem Gericht, das die Entscheidung gefällt hat, mit der Sache befasst worden ist;

6. wenn die Entscheidung privatrechtliche Ansprüche zum Gegenstand hat, die aus einer im ersuchenden Staate strafgerichtlich verfolgten Handlung abgeleitet werden, und wenn diese Handlung von dem Gericht des ersuchten Staates als eine solche politischen Charakters angesehen wird.

Artikel 8

(1) Die Entscheidungen der Gerichte eines der beiden Staaten, die, entsprechend diesem Abkommen, im anderen Staat anerkannt werden, sind in diesem auch vollstreckbar, wenn sie in dem Staat, in dem sie gefällt worden sind, vollstreckbar sind.

(2) Das Verfahren zur Bewilligung der Exekution in Österreich oder zur Wirksamerklärung in Italien sowie die Durchführung der Zwangsvollstreckung richten sich nach der Rechtsordnung des Staates, in dem diese Massnahmen stattfinden.

Artikel 9

(1) Die Partei, die eine Entscheidung im anderen Staat geltend machen will, hat vorzulegen:

1. eine Ausfertigung der Entscheidung;

2. *a*) wenn die Entscheidung in Österreich gefällt worden ist, eine Bestätigung des Gerichtes, das in erster Instanz entschieden hat, darüber, dass die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist;

b) wenn die Entscheidung in Italien gefällt worden ist, eine Bestätigung des Leiters der Gerichtskanzlei (cancelliere), dass innerhalb der gesetzlichen Fristen keine Berufung oder Kassationsbeschwerde erhoben worden ist;

3. im Fall einer Versäumnisentscheidung eine mit der Bestätigung der Richtigkeit versehene Abschrift der Ladung oder ein anderes zur Feststellung der ordnungsgemässen Ladung des Beklagten geeignetes Schriftstück;

4. im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines Zahlungsauftrages ein zur Feststellung der ordnungsgemässen Zustellung der Entscheidung an den Schuldner geeignetes Schriftstück.

(2) Wird die Vollstreckung einer Entscheidung beantragt, so muss die Ausfertigung der Entscheidung mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehen sein.

(3) Die in diesem Artikel angeführten Urkunden sind mit Übersetzungen zu versehen, deren Richtigkeit von einem beeideten Übersetzer eines der beiden Staaten bestätigt sein muss.

(4) Die in diesem Artikel angeführten Urkunden bedürfen zur Verwendung in ersuchten Staat weder einer Beglaubigung noch sonst einer gleichartigen Förmlichkeit.

Artikel 10

(1) Die Vergleiche, die vor einem Gericht eines der beiden Staaten geschlossen worden und dort vollstreckbar sind, werden im anderen Staate als wirksam anerkannt und vollstreckt, sofern die Anerkennung oder Vollstreckung nicht der offentlichen Ordnung des ersuchten Staates widerspricht.

(2) Die vor den österreichischen Jugendämtern geschlossenen Vergleiche werden, soweit sie den Unterhalt betreffen, wie die im Absatz 1 genannten Vergleiche behandelt. Die Anerkennung und die Vollstreckung sind jedoch zu versagen, wenn der Unterhaltspflichtige nachweist, dass es ihm nicht gestattet gewesen ist, zur Schliessung des Vergleiches einen Rechtsanwalt beizuziehen oder sich durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen.

(3) Die Partei, die einen Vergleich im anderen Staate geltend machen will, hat eine Ausfertigung des Vergleiches und eine Bestätigung des Gerichtes oder des Jugendamtes, vor dem der Vergleich geschlossen worden ist, vorzulegen, aus der sich ergibt, dass der Vergleich die Wirkung eines Exekutionstitels hat. Artikel 9 Absätze 3 und 4 sind anzuwenden.

Artikel 11

(1) Die in dem einen Staat errichteten und dort vollstreckbaren Notariatsakte werden im anderen Staate nach dem für gerichtliche Entscheidungen vorgesehenen Verfahren, soweit dieses anwendbar ist, vollstreckt, sofern diese Vollstreckung nicht der öffentlichen Ordnung des ersuchten Staates widerspricht.

(2) Die Partei, die einen Notariatsakt im anderen Staate geltend machen will, hat eine mit dem Siegel oder Stempel des Notars versehene Ausfertigung der Urkunde und eine Bestätigung des Notars vorzulegen, aus der sich ergibt, dass die Urkunde die Wirkung eines Exekutionstitels hat. Artikel 9 Absätze 3 und 4 sind anzuwenden.

Artikel 12

Die Gerichte jedes der beiden Staaten haben in einem vor ihnen eingeleiteten Verfahren die Klage oder den Antrag zurückzuweisen, wenn zwischen denselben Parteien und über denselben Gegenstand vor einem Gericht des anderen Staates ein Verfahren anhängig ist und die Entscheidung nach dem Abkommen anerkannt werden kann.

Artikel 13

Dieses Abkommen ist ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Parteien anzuwenden, sofern nicht die Artikel 2 und 4 etwas anderes bestimmen.

Artikel 14

(1) Durch dieses Abkommen werden Bestimmungen in anderen Verträgen, denen die beiden Staaten angehören und die auf besonderen Gebieten die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen sowie von Notariatsakten regeln, nicht berührt.

(2) Dieses Abkommen ist auf Entscheidungen, die vor seinem Inkrafttreten gefällt worden sind, auf Vergleiche, die vor diesem Zeitpunkt geschlossen, und auf Notariatsakte, die vor diesem Zeitpunkt errichtet worden sind, nicht anzuwenden.

Artikel 15

Jede Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung dieses Abkommens, die zwischen den beiden Staaten entstehen könnte, ist auf diplomatischem Wege beizulegen.

Artikel 16

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht.

(2) Das Abkommen tritt drei Monate nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Jeder der beiden Staaten kann das Abkommen durch schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, an dem sie dem anderen Staate notifiziert worden ist.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Rom, am 16 November 1971, in zweifacher Urschrift in deutscher und italienischer Sprache, wobei beide Wortlaute gleichermassen verbindlich sind.

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Rudolf KIRCHSCHLÄGER

Für den Präsidenten der Italienischen Republik
Aldo MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 2 marzo 1974, n. **72.**

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'articolo 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono affidati i seguenti compiti:

a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le società di navigazione aerea;

b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;

c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.

Art. 2.

Fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo gli assistenti di volo, i tecnici di bordo, gli assistenti commerciali e le categorie similari.

Art. 3.

L'espletamento dei compiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 1 è subordinato al possesso di attestato rilasciato, a domanda, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 4.

L'attestato indicato al precedente articolo 3 è rilasciato al personale addetto ai servizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto il 18° anno di età;

sia iscritto all'Ente nazionale della gente dell'aria, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo;

abbia superato la visita medica di idoneità al volo, in base alle vigenti disposizioni;

abbia effettuato durante la fase di addestramento in regolare servizio di linea almeno 300 ore di volo in una delle categorie di cui al precedente articolo 2 e sostenuto, con esito favorevole:

la prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, mancato atterraggio e per ammaraggio;

la prova di conoscenza della funzionalità e dell'efficienza delle apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

l'esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti, crisi nervose e casi simili;

un colloquio nel quale il candidato deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in maniera adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

In base alle vigenti disposizioni la validità dell'attestato è subordinata al controllo periodico biennale dell'idoneità fisica al volo fino al 40° anno di età, e al controllo periodico annuale oltre tale età.

La validità dell'attestato ha termine qualora il possessore cessi di svolgere le specifiche mansioni di assistente di volo per un periodo superiore ai tre mesi, salvo i casi di malattia, infortunio o aspettativa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è composta da almeno tre membri dei quali:

un funzionario della direzione generale dell'aviazione civile, presidente;

un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;

un rappresentante della società aerea interessata;

un rappresentante della categoria di cui all'articolo 2, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;

un insegnante di lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una società di navigazione aerea.

Art. 6.

Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 1 è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 7.

Gli iscritti al « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 3 hanno diritto alla pensione d'invalidità di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

Art. 8.

In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.
Costruzione del nuovo carcere giudiziario di Biella.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, numero 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Decreta:

E' approvato, a completamento del programma delle opere da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, lo stanziamento di L. 1.200.000.000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Biella.

A tale finanziamento si farà fronte riducendo di pari importo la somma di L. 7.500.000.000 destinati col citato decreto 30 marzo 1972 ad eventuali contributi, che opereranno economicamente come conguaglio a favore degli enti ammessi alla permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena, in base alla legge 6 luglio 1956, n. 696.

Pertanto, a seguito di questo decreto, il fondo destinato alla concessione di eventuali conguagli a favore di enti che intendano avvalersi delle operazioni di permuta di cui alla citata legge n. 696 del 6 luglio 1956, viene ridotto a L. 6.300.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1973.
Sostituzione del presidente e di un componente la commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, con il quale è stata istituita la commissione consultiva per la industria minore;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1971, concernente la composizione della commissione predetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dello on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, in qualità di presidente della commissione in questione, in sostituzione del sen. avv. Silvio Gava e del dott. Ottavio Guasco, in qualità di componente della commissione stessa, in sostituzione del dott. Enzo Porta;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 30 novembre 1971 sopracitato, sono chiamati a far parte della commissione consultiva per l'industria minore i signori:

De Mita on. dott. Luigi Ciriaco, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;

Guasco dott. Ottavio, direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie, « ad interim », nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, componente.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: DE MITA

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Revoca del decreto interministeriale 10 giugno 1961 e concessione al comune di Siena di un contributo straordinario per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 7 febbraio 1972, numero 140, del comune di Siena;

Vista la decisione con la quale il C.P.C. di Siena approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 1.470.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1961;

Vista la nota 6 giugno 1973, n. 140920, del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di revocare il citato decreto interministeriale 10 giugno 1961;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Siena un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 10 giugno 1961 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Pierluigi Spadolini, il comune di Siena è autorizzato a contrarre con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.470.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dello art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Siena un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 108.937.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.470.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 2 per la durata di anni 20, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1973.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Siena il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1974
Registro n. 7 *Grazia e giustizia, foglio n.* 64

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Sostituzione di due membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967), recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 1972 con il quale il dott. Giuseppe Leuzzi, direttore di divisione, è nominato membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1972 con il quale il dott. Luigi Acrosso, ispettore generale, è nominato membro effettivo in seno al citato comitato, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Viste le lettere n. 504415 del 13 giugno 1973 e n. 50520 del 3 settembre 1973, con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, designa il dott. Manfredo Mascolini, direttore di sezione, quale primo membro sostituto in seno al predetto comitato, in luogo del dott. Giuseppe Leuzzi;

Visto il telegramma n. 16594 del 31 ottobre 1973, con il quale il Ministero delle partecipazioni statali designa il dott. Mario Schiavone, direttore generale, quale membro effettivo in seno al predetto comitato, in sostituzione del dott. Luigi Acrosso;

Decreta:

Il dott. Manfredo Mascolini, direttore di sezione, è nominato primo membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in luogo del dott. Giuseppe Leuzzi, in rappresentanza della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Il dott. Mario Schiavone, direttore generale, è nominato membro effettivo in seno al predetto comitato, in luogo del dott. Luigi Acrosso, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1974.
Istituzione in Sept-Iles (Canada) di un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale a Montreal.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Sept-Iles (Canada);

Decreta:

E' istituita in Sept-Iles (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale a Montreal e con la seguente circoscrizione territoriale: le città di Sept-Iles, Shefferville e zone limitrofe.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio **1974**.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 1° gennaio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 385, *foglio n.* 104

(2252)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.
Revoca, su rinuncia, alla ditta Cure di Ghiffa della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Ghiffa (Decreto di revoca n. 5264).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 11 aprile 1951 la ditta Cure di Ghiffa fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Ghiffa (Novara), specialità medicinali;

Vista la lettera in data 25 ottobre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Cure di Ghiffa la autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Ghiffa (Novara) concessa con decreto A.C.I.S. in data 11 aprile 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Novara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.
Revoca, su rinuncia, alla ditta S.A.I.A. Winter dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche per uso veterinario, purchè registrate, nella officina farmaceutica sita in Genova (Decreto di revoca n. 5279).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto del Ministero della sanità in data 20 novembre 1958, n. 2465, la ditta S.A.I.A. Winter fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova, corso Solferino, 5/A, specialità medicinali chimiche per uso veterinario, purchè registrate;

Vista la lettera in data 31 dicembre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.A.I.A. Winter la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche per uso veterinario, purchè registrate, nella officina farmaceutica sita in Genova, corso Solferino, 5/A, concessa con decreto del Ministero della sanità n. 2465 del 20 novembre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Revoca, alla ditta Violani Farmavigor, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nella officina farmaceutica sita in Milano (Decreto di revoca n. 5280)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 12 marzo 1957, n. 838 e Ministero della sanità in data 18 ottobre 1969, n. 4665, la ditta Violani fu autorizzata a produzze nella officina farmaceutica sita in Milano, via Monterosa, 82, specialità medicinali chimiche, purché registrate;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Violani Farmavigor, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Monterosa, 82, concessa con decreti A.C.I.S. in data 12 marzo 1957, n. 838 e Ministero della sanità in data 18 ottobre 1969, n. 4665.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Erma, per attivazione in altra sede di officina farmaceutica, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano (Decreto di revoca n. 5284).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 5 maggio 1950 e Ministero della sanità n. 2473 in data 5 dicembre 1958, la ditta Erma fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Trieste, 15, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 22 novembre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Erma, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Trieste, 15, concessa con decreti A.C.I.S. in data 5 maggio 1950 e Ministero della sanità n. 2473 in data 5 dicembre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Riconoscimento come associazione venatoria della Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI caccia), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI caccia), con sede in Roma, costituita in data 2 luglio 1969, con atto del notaio Italo Gazzilli, repertorio n. 47120, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che tale Associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della citata legge n. 799;

Decreta:

L'Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI caccia), con sede in Roma, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari-Aggradi

Il Ministro per l'interno
Taviani

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Edicos - Salone dell'editoria e delle comunicazioni sociali », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Edicos - Salone dell'editoria e delle comunicazioni sociali », che avrà luogo a Napoli dal 30 ottobre al 4 novembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2396)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ed, in particolare, gli articoli 27 e 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dallo Istituto;

Visto l'art. 21 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Italo Basile, membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Raffaele Valenti è nominato membro del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed in sostituzione del dott. Italo Basile, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.

Nomina del presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1972 con il quale l'on. dott. Danilo Bruni è stato nominato presidente dell'Associazione predetta;

Visto il verbale della riunione del 12 marzo 1974 del consiglio generale dell'Associazione il quale, a seguito delle dimissioni presentate dall'on. dott. Danilo Bruni e accettate dallo stesso consiglio in data 21 gennaio 1974, ha deliberato, a norma dell'art. 8 dello statuto dell'Associazione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, di designare una terna di nominativi da sottoporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la nomina del nuovo presidente;

Visto l'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

L'on. Alessandro Menchinelli è nominato presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel numero ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 21 febbraio 1974, relativo all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni di un componente del Comitato nazionale per le scienze agrarie e di un componente del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, ai sensi del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Comitato nazionale per le scienze agrarie

alla pag. 1298, gruppo 06.06, deve intendersi depennato il numero 22 corrispondente al nominativo Amadei Giorgio, Bologna, Agraria;

alla pag. 1298, gruppo 06.06, deve intendersi depennato il numero 23 corrispondente al nominativo Catalano Mario, Bari, Agraria, e aggiunto alla pag. 1296, gruppo 06.02, n 20-*bis;*

alla pag 1296 deve intendersi aggiunta al gruppo 06.02 la materia « Tecnologia degli oli, grassi, derivati ».

Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

alla pag. 1300, gruppo 10.04 n. 35, a fianco del nominativo Lunetta Giuseppe, leggasi Catania e non Perugia;

alla pag. 1300, gruppo 10.03, deve intendersi aggiunto con il n. 41-*bis* il nominativo Livolsi Marino, Trento, libera Università scienze sociali;

alla pag. 1299, gruppo 10.03, deve intendersi depennato il n. 1 corrispondente al nominativo De Marchi Franco, Trento, libera Università scienze sociali e aggiunto alla pag. 1300, gruppo 10.03, tra i docenti di sociologia urbana e rurale con il numero 18-*bis;*

alla pag. 1299 deve intendersi aggiunta al gruppo 10.03 la materia « Sociologia del lavoro »;

alla pag. 1299, gruppo 10.03, deve intendersi depennato il n. 6 corrispondente al nominativo Baglioni Guido, Trento, libera Università scienze sociali e aggiunto alla stessa pagina, gruppo 10.03, n. 15-*bis;*

alla pag. 1301, gruppo 10.06, deve intendersi aggiunto il numero 4-*bis* corrispondente al nominativo Mazza Gilberto, Trento, libera Università scienze sociali.

(2507)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 259, è stato — su conforme parere del Consiglio di Stato — respinto il ricorso straordinario in data 8 novembre 1972, proposto dal dott. Cosimo Zagordo per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1972 con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso, per titoli, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 28 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1972.

(2344)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 249, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario proposto dal dott. Michele Donvito per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1972 con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 28 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1972.

(2343)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 248, è stata dichiarata — su conforme parere del Consiglio di Stato — cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario in data 7 agosto 1972, proposto dal dott. Francesco Paolo Impallomeni per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1972 con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso, per titoli, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 28 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1972.

(2342)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 258, è stato respinto — su conforme parere del Consiglio di Stato — il ricorso straordinario in data 10 febbraio 1973, proposto dal professore ordinario di materie giuridiche ed economiche Camarda dott. Guido per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1972 con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 27 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972.

(2345)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Tommaso Amoretti, console onorario della Repubblica del Senegal a Genova.

(2356)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franco Gardella, console onorario delle Filippine a Genova.

(2357)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rafael Fernandez Servillo, console generale dell'Uruguay a Genova.

(2358)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Augusto Serra-Zanetti, console onorario del Belgio a Bologna.

(2359)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stefano Romanazzi, console onorario della Repubblica del Senegal a Bari.

(2360)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Calabrese, console onorario della Repubblica di Tunisia a Bari.

(2361)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gabriel Payre, console generale di Francia a Palermo.

(2347)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Nancy L. Pelletreau, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2348)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pierson M. Hall, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2353)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Konstantinos Fotilas, console di Grecia a Genova.

(2354)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Ribadeneira Fernandez Salvador, console generale dell'Ecuador a Genova.

(2355)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hermann Forster, console generale della Repubblica federale di Germania a Milano.

(2349)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michail Palaskas, console di Grecia a Milano.

(2350)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig William B. Lonam, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2351)

In data 28 febbraio 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George Georgiou, console di Grecia a Napoli.

(2352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	623,97	—	—	623,70	624 —	—	—	623,75
Dollaro canadese .	—	—	643 —	—	—	642,65	642,75	—	—	642,70
Franco svizzero .	—	—	205,50	—	—	205,50	205,69	—	—	205,50
Corona danese .	—	—	101,10	—	—	101 —	101,10	—	—	101 —
Corona norvegese .	—	—	111,25	—	—	111,05	111,20	—	—	111 —
Corona svedese .	—	—	138,40	—	—	138,70	138,90	—	—	138,75
Fiorino olandese	—	—	231,20	—	—	231,05	231,03	—	—	231,01
Franco belga .	—	—	15,75	—	—	15,73	15,7075	—	—	15,73
Franco francese .	—	—	130,50	—	—	130,20	131 —	—	—	130,24
Lira sterlina	—	—	1471 —	—	—	1472,40	1473,50	—	—	1472,50
Marco germanico .	—	—	242,75	—	—	242,35	242,36	—	—	242,37
Scellino austriaco .	—	—	32,65	—	—	32,70	32,75	—	—	32,75
Escudo portoghese	—	—	25,05	—	—	25,05	25,05	—	—	25,03
Peseta spagnola	—	—	10,58	—	—	10,55	10,59	—	—	10,56
Yen giapponese .	—	—	2,24	—	—	2,23	2,27	—	—	2,23

Media dei titoli del 21 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,200
Redimibile 3,50% 1934	97,400
» 3,50% (Ricostruzione)	88,700
» 5% (Ricostruzione)	94,825
» 5% (Riforma fondiaria)	95,700
» 5% (Città di Trieste)	96,750
» 5% (Beni esteri)	96,950
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,250
» 5,50% » » 1968-83	92,275
» 5,50% » » 1969-84	92,450
» 6% » » 1970-85	97,150
» 6% » » 1971-86	97,275
» 6% » » 1972-87	97,200
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,575
» 5% (» 1° aprile 1975)	96,150
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,350
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,100
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,150
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	96,675
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	96,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,875
Dollaro canadese	642,725
Franco svizzero	205,595
Corona danese	101,05
Corona norvegese	111,10
Corona svedese	138,825
Fiorino olandese	231,02
Franco belga	15,72
Franco francese	130,62
Lira sterlina	1473,10
Marco germanico	242,365
Scellino austriaco	32,75
Escudo portoghese	25,04
Peseta spagnola	10,576
Yen giapponese	2,253

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 15 marzo 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1974, il valore del Dollaro canadese deve intendersi di L. 656,85 anziché di L. 650,685.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 3, in data 5 marzo 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari: riapertura dei termini (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 16, in data 29 novembre 1973).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla chimica e sulla struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni, Genova: modificazioni e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 1, in data 29 gennaio 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi di chimica e chimica fisica applicata alle caratteristiche d'impiego dei materiali, Genova.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ambulatorio dell'area di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli: modificazioni e proroga (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 1, in data 29 gennaio 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica della atmosfera, Roma: riapertura dei termini (Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 16, in data 29 novembre 1973).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche sull'impresa e lo sviluppo, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 4 aprile 1974 ad eccezione dei bandi relativi al laboratorio del germoplasma di Bari; al centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni, Genova; all'istituto motori di Napoli i cui termini scadono il 20 marzo 1974 e del bando di concorso relativo all'istituto di studi sulle regioni di Roma i cui termini scadranno il 19 aprile 1974.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(2500)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di coadiutore presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1967 sulla disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971, recante modifiche al precitato decreto ministeriale 24 maggio 1971;

Visto il bando del 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1974, n. 24, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo relativa all'autorizzazione a nominare la commissione esaminatrice del menzionato concorso;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Il direttore generale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Componenti:

Bitetti dott. Walter, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Gentile dott. Bruno, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Silvi dott. Aleandro, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gnocchini dott. Rolando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componente aggiunto:

Maturo Cavicchioni prof.ssa Marta, ordinaria presso l'istituto tecnico commerciale « Carlo Matteucci » in Roma, per la dattilografia e stenografia.

Segretario:

Florimonte dott.ssa Teresa Maria, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai componenti aventi diritto spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

(2325)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 30 giugno 1972 e nel 3° Bollettino Ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 5 luglio 1972, parte seconda, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2737 del 14 marzo 1973, con il quale fra l'altro, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella VI), bandito con il citato decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella VI), bandito con decreto ministeriale n. 2640 del 10 giugno 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Battara prof. dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:

Renzulli prof. Tullio, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Napoli;

Scimemi prof. Gabriele, ordinario di urbanistica nell'Università di Roma;

Fisichella ing. Luigi, direttore di divisione;

Muller ing. Pasquale, direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

Segretario:

Schiavone dott. Domenico, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 6.000.000 (seimilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973
Registro n. 50 Poste, foglio n. 293

(2374)

Sostituzione di un membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2377, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2402, concernente l'integrazione e la suddivisione in quattro sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1973, n. 2748, 26 luglio 1973, n. 2829 e 1° settembre 1973, n. 2847, concernenti modificazioni nella composizione della commissione stessa;

Considerato che il primo dirigente Contursi dott. Marino, membro della seconda sottocommissione giudicatrice, è impossibilitato, a causa degli attuali impegni di ufficio, a continuare a svolgere proficuamente il suo incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore aggiunto di divisione Pepe dott. Antonio Sergio è nominato membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, in sostituzione del primo dirigente Contursi dott. Marino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1974
Registro n. 8 Poste, foglio n. 282

(2376)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Concorso a quaranta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nelle sedute del 7 dicembre 1973, 21 dicembre 1973 e 22 febbraio 1974, con le quali sono state istituite quaranta borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di quaranta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri, periti industriali elettrotecnici e periti industriali meccanici, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Le borse sono così distribuite:

a) n. 20 per diplomati geometri;

b) n. 10 per diplomati periti industriali elettrotecnici;

c) n. 10 per diplomati periti industriali meccanici.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di sei mesi ed un importo di L. 180.000 lorde mensili.

Tale importo è aumentato di L. 60.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere l'attività di studio applicata in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente rinnovate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1945, che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 1 con votazione non inferiore a 48/60 o proporzione equivalente.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma-Eur, piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) il concorso al quale intende partecipare;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) titolo di studio (diploma o copia autenticata) di cui all'art. 1 da cui risulti la votazione riportata;

2) relazione sull'attività professionale svolta;

3) eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia e qualsiasi altro titolo di studio o di servizio che l'aspirante abbia interesse a produrre ai fini della conseguente valutazione.

Il certificato di studio e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Le copie fotostatiche devono essere debitamente autenticate.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie dei rispettivi corsi di studio.

Ogni commissario potrà attribuire non più di 5 punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nel campo specifico.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Gli ammessi al colloquio saranno in numero doppio di quello delle borse messe a concorso.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di trasferimento su mezzi ordinari, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Alla data di conferimento della borsa gli assegnatari dovranno aver prestato il servizio militare di leva o esserne stati esentati.

Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore il presidente potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione di graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiranno stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di residenza

e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti che, all'atto di assegnazione della borsa, ha già prestato il servizio militare di leva o ne è stato esentato.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 8.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili, di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1974

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta semplice

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - Piazza Kennedy, 20 — 00144 ROMA

. l . sottoscritt . (1) . . . nat . a . il . ., visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo per: (2) . . . e precisamente per n. . . borse di studio.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di . conseguito in data . . . presso l'istituto (3) . . . . . di (4) . . . con voto di . . . . . ,

d) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

e) di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio: . . . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . . (5)
(firma)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Precisare se trattasi del concorso per geometri o per periti industriali elettrotecnici o per periti industriali meccanici.

(3) Indicare la denominazione.

(4) Indicare la località.

(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(2205)

Concorso a centododici borse di studio a favore di laureati in ingegneria, in matematica ed in scienze statistiche, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in data 23 novembre 1973, 21 dicembre 1973 e 22 febbraio 1974 che si ricollegano alle deliberazioni adottate nelle sedute del 12 gennaio 1973 e 9 febbraio 1973, con le quali, in relazione alle esigenze derivate dalla nuova politica meridionalistica ed allo scopo di integrare, nelle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, i quadri professionali dei laureati in ingegneria, in matematica ed in scienze statistiche, in modo più specializzato, sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di laureati nelle predette discipline;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di centododici borse di studio a favore di laureati in ingegneria, in matematica ed in scienze statistiche, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Le borse sono così distribuite:

A) ingegneria civile: n. 84 borse di studio distinte nelle seguenti discipline:

a) n. 30 idraulica e/o costruzioni idrauliche;

b) n. 10 idraulica sanitaria e/o idrologia;

c) n. 12 tecnica dei trasporti e/o costruzioni ferroviarie, aeroportuali e stradali;

d) n. 12 strutture in c.a., c.a.p. ed in acciaio;

e) n. 12 edilizia, organizzazione di cantiere e/o urbanistica;

f) n. 6 geotecnica;

g) n. 2 topografia e geodesia;

B) ingegneria industriale: n. 16 borse di studio distinte nelle seguenti discipline:

a) n. 10 elettronica e/o elettrotecnica;

b) n. 6 chimica;

C) matematica: n. 6 borse di studio;

D) scienze statistiche: n. 6 borse di studio.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di sei mesi ed un importo di L. 270.000 lorde mensili.

Tale importo è aumentato di L. 60.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere i corsi in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente rinnovate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1940, che abbiano conseguito le lauree di cui ai punti *A*), *B*), *C*) e *D*) dell'art. 1 con votazione non inferiore a 105/110 o proporzione equivalente.

Non è consentito di partecipare a più di un concorso nelle discipline indicate all'art. 1.

Art 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma-Eur, piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il concorso al quale intende partecipare, precisando la disciplina quale riportata all'art. 1;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;

2) tesi di laurea nonchè eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia. Ogni altro titolo, compreso l'attestazione di eventuale conseguita abilitazione all'esercizio professionale, che l'aspirante abbia interesse a produrre ai fini della conseguente valutazione;

3) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Le copie fotostatiche devono essere debitamente autenticate.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie dei rispettivi corsi di laurea.

Ogni commissario potrà attribuire non più di 5 punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nei campi specifici.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nella domanda di ammissione, potranno, alla fine di tale colloquio, dimostrare la propria conoscenza di una delle seguenti lingue estere: inglese, francese o tedesco.

Per tale conoscenza la commissione non potrà assegnare, globalmente, più di un punto.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Sarà ammesso al colloquio un numero di candidati pari al doppio del numero delle borse messe a concorso per ogni disciplina, arrotondando, se necessario, per eccesso.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di trasferimento su mezzi ordinari, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Alla data del conferimento della borsa gli assegnatari dovranno aver prestato il servizio militare di leva o esserne stati esentati.

Alla stessa data gli assegnatari se ingegneri dovranno aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore, si potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione di graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiranno stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale (solo per i laureati in ingegneria) e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti che, all'atto di assegnazione della borsa, ha già prestato il servizio militare di leva o ne è stato esentato.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 10.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili, di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1974

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta semplice

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - Piazza Kennedy, 20 — 00144 ROMA

. l . sottoscritt . (1) . . . . . nat . a . . . . il . . . . ., visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, chiede di essere ammess . a partecipare al concorso medesimo per laureati in . . . . e precisamente per n. . . borse di studio (2).

Nel caso di chiamata al colloquio previsto dall'art. 6 del bando, lo scrivente chiede di poter dar prova della conoscenza della lingua (3) . . . . .

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . con voto di . . . ;

d) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

e) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio: . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . . (4)
(firma)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Nel caso di laureati in ingegneria indicare per quale disciplina sub *a*) oppure *b*) etc. dei titoli *A*), *B*) dell'art. 1 del bando.

(3) Tale richiesta è facoltativa e presuppone la conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(2206)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2286 del 31 ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1971;

Visto che in sostituzione del dott. Roberto Berti, veterinario provinciale, impossibilitato a partecipare, la regione Veneto ha designato il dott. Carlo Lucernoni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Carlo Lucernoni, veterinario provinciale di Treviso, designato dalla regione Veneto, è nominato componente della commissione di cui sopra in sostituzione del dott. Roberto Berti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 15 marzo 1974

Il veterinario provinciale: REALDON

(2443)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario laboratorista vacante nel comune di Rimini.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2890 del 1° ottobre 1973 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/441 in data 11 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1974) di nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuto di dover integrare, a termine dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la commissione medesima con il funzionario della carriera amministrativa della regione e di rettificare in Tommaso, anziché Antonio, il nome del dott. Lavorata di cui al decreto n. 1.8.3/ /724 in data 15 marzo 1974;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini, è costituita come segue:

Presidente:

Martino dott. Antonio, funzionario in servizio presso l'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, carriera amministrativa della regione Emilia-Romagna;

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Montroni prof. Luigi, ordinario fuori ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, ordinario in patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Baroni dott. Michele, veterinario comunale igienista del comune di Rimini.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario in servizio presso gli uffici del medico e veterinario provinciale di Bologna.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria di Bologna.

Art. 3.

I decreti n. 441 in data 11 febbraio 1974 e n. 1.8.3/724 in data 15 marzo 1974 sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 18 marzo 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2379)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16331 in data 1° dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1971, per il seguente consorzio veterinario: Susegana - S. Lucia di Piave - S. Pietro di Feletto - S. Vendemiano;
Visto il proprio decreto n. 6818 dell'11 settembre 1973, modificato con decreto n. 8468 del 16 novembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il proprio decreto n. 8570 del 20 novembre 1973, relativo all'ammissione dei concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;
Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa indicato:

1. Gigliotti Michelangelo . .	punti	64,450	su 120
2. Avanzi Cesare . . .	»	61,550	»
3. Marani Francesco . .	»	57,000	»
4. Falzoni Carlo .	»	56,000	»
5. Rasori Paolo . .	»	52,500	»
6. Manzoni Paolo	»	51,000	»
7. Campesato Vincenzo (prec. perché coniugato) . . .	»	50,500	»
8. Fante Adriano	»	50,500	»
9. Zago Giorgio (prec. per età)	»	50,000	»
10. Cazzola Giovanni	»	50,000	»
11. Cerchiari Bruno .	»	49,500	»
12. Davanzo Giancarlo (prec. perché coniug. 2 figli)	»	49,000	»
13. Morganti Roberto (prec. perché coniug. 1 figlio)	»	49,000	»
14. Fanin Roberto	punti	49,000	su 120
15. Cristiani Giulio (prec. perché coniug. 2 figli)	»	48,500	»
16. Bombardi Giovanni	»	48,500	»
17. Dalla Pellegrina Alfonso . . .	»	48,000	»
18. Silimbani Ermes	»	47,000	»
19. Tomasi Franco	»	46,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 27 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2224 del 27 febbraio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1971, per il seguente consorzio veterinario: Susegana - S. Lucia di Piave - S. Pietro di Feletto - S. Vendemiano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il seguente candidato, classificatosi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata, è dichiarato vincitore della condotta posta a concorso:

Gigliotti Michelangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 27 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(2444)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. **9**.

Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2.

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che all'atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali. aziendali e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonchè le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione di contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta, sentita la 5ª commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » e stanziamento della somma al cap. 196-*bis* che contemporaneamente si istituisce con la denominazione « Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. 10.

Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta ed in aderenza all'indirizzo di massima concordato con la commissione consiliare permanente competente per materia, contributi agli enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli articoli 7 e 13 dello statuto.

Art. 2.

La spesa di L. 78.000.000 da erogarsi nell'esercizio 1972 viene stanziata nel cap. 84-*bis* « Contributi a società ed enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura » che è istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari importo dal cap 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali ».

Art. 3.

Per l'esercizio 1973 la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di L. 78.000.000 dal cap. 230 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali ».

Per gli anni finanziari successivi la spesa di L. 78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della giunta sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. 11.

Istituzione di un fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato degli studenti e lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione assegna contributi ai comuni ed alle provincie in misura proporzionale agli oneri da questi sopportati per assicurare viaggi gratuiti o agevolati, sui mezzi extraurbani, agli studenti e lavoratori, ai fini della disincentivazione dei mezzi privati di trasporto.

Art. 2.

I comuni e le provincie che hanno già provveduto o provvederanno a stabilire fasce orarie gratuite sui trasporti extraurbani, viaggi gratuiti o agevolati a studenti e lavoratori sulle linee extraurbane, possono avanzare domanda di contributo alla Regione a parziale copertura degli oneri sopportati.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il parere della 5ª commissione, fisserà i criteri e le proporzioni di riparto del fondo disponibile fra tutti i comuni e le province che avanzeranno documentata richiesta di finanziamento per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, comprensoriale o provinciale.

Art. 4.

I comuni e le province possono devolvere in tutto o in parte il contributo ricevuto in favore delle imprese private, pubbliche e degli altri enti autorizzati al trasporto viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto per le categorie indicate nell'art. 1.

Art. 5.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge è fissata per l'anno finanziario 1973 in L. 100 milioni.

Tale spesa viene imputata al cap. 85-*bis* che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Per gli anni successivi l'onere sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. **12.**

Esecuzione lavori per sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano, in provincia di Foggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, nei limiti della spesa a totale carico della Regione di lire due miliardi, è autorizzata a finanziare i lavori occorrenti per la sistemazione delle lagune di Lesina e Varano ai fini dell'incremento della pescosità, della difesa e risanamento dei terreni circostanti, nonchè della regimazione dei torrenti affluenti alle lagune stesse.

Art. 2.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 1 farà carico al bilancio della Regione in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

Relativamente all'esercizio 1973 la spesa farà carico al capitolo 286-*bis* che si istituisce col titolo « Interventi per l'esecuzione di lavori di sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano » mediante variazione in diminuzione per l'importo di L. 500 milioni dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. **13.**

Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dell'art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.

Art. 2.

Gli enti di cui all'articolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l'ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione.

Art. 3.

La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento dei servizi ospedalieri, l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l'esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla giunta regionale.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenterà al consiglio una proposta di legge relativa all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. **14.**

Aliquota regionale dell'imposta locale sui redditi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 9, lettera *c*), 10, primo comma e 15, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, la aliquota regionale relativa all'imposta locale sui redditi viene fissata per l'anno 1974

nella misura del 2 per cento, allo scopo di provvedere con tale entrata tributaria alla copertura delle urgenti ed improrogabili esigenze finanziarie della regione Puglia.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. 15.

Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n. 6 del 10 febbraio 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituzione del fondo di solidarietà regionale*)

La regione Puglia istituisce un « Fondo di solidarietà regionale » per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine presso la tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttifero denominato « Fondo di solidarietà regionale » ed intestato alla regione Puglia al quale verrà fatto affluire la somma di L. 3 miliardi da imputare al cap. 263-*bis* del bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazione di bilancio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della giunta regionale, presso un istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

Art. 2.

(*Procedure finanziarie*)

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell'agricoltura e foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal « Fondo » fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso « Fondo » a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

Art. 3.

(*Procedure di attuazione*)

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal « Fondo » da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

Art. 4.

(*Interventi*)

L'assessore competente al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche, previa deliberazione della giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1977, n. 364, può autorizzare gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto comma dello art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comunque non potrà superare le 500.000 lire per azienda.

E' a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

Art. 5.

(*Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie*)

Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'assessore competente alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'assessore competente previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

(*Fondo interbancario di garanzia*)

Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 7.

(*Pubblicità degli interventi*)

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade l'azienda.

La Regione informerà della esposizione degli elenchi i cittadini dei comuni interessati a mezzo di manifesti.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

(1986)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740790)